



SENTENZA N.594/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al numero **71582** R.G., depositato il 4.1.2019 su istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Luigi Sperino e Antonio De Rosa ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Afragola (NA), via Giacomo Leopardi n. 36 (pec: luigi.sperino@avvocatismcv.it; derosantoniolegal@pec.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it);

Visti il ricorso introduttivo e i documenti di causa;

Rilevata la costituzione in giudizio dell'INPS con memoria dell'8.8.2023.

FATTO

Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza in congedo dall'1.8.2018 con un'anzianità complessiva di 41 anni e 10 mesi, risulta titolare di trattamento pensionistico liquidato dall'INPS di Napoli con il sistema misto a decorrere dal 2.8.2018.

Domanda la riliquidazione del trattamento in godimento sulla base dell'aliquota prevista dall'art. 54 d.p.r. n. 1092/1973, con condanna dell'INPS al pagamento delle differenze arretrate, incrementate di interessi legali e rivalutazione monetaria, previo annullamento *in parte qua* del provvedimento di liquidazione della pensione, con vittoria di spese ed onorari di lite.

Dopo aver rappresentato di essere destinatario, ai sensi dell'art. 1, commi 12 e 13, l. n. 335/1995, di trattamento pensionistico misto, in quanto alla data del 31.12.1995 non poteva far valere un servizio utile pari o superiore a 18 anni (vantando invece un servizio utile di anni 17 e 5 mesi) il ricorrente rivendica –in riferimento alla parte retributiva limitatamente agli anni maturati sino al 31.12.1995– il proprio diritto al trattamento previsto dall'art. 54, d.p.r. n. 1092/73 per il quale "*la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile*".

Viceversa, gli sarebbe stata illegittimamente applicata la più sfavorevole aliquota del 35% di cui all'art. 44 del citato d.p.r. ai sensi del quale "*la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di 15 anni di servizio effettivo è pari al 35% della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'80%*".

Per questo motivo, in data 28.10.2018, richiedeva, senza successo, all'INPS il ricalcolo del trattamento tramite applicazione della più favorevole aliquota del 44% di cui all'art. 54, co. I, d.p.r. n. 1092/73.

Seguiva deposito del ricorso in epigrafe in data 4.1.2019 presso questa Sezione Giurisdizionale.

Con memoria dell'8.8.2023, si costituiva in giudizio l'INPS per la cessazione della materia del contendere chiedendo l'integrale compensazione delle spese.

All'odierna pubblica udienza, l'avv. Antonio De Rosa per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS hanno chiesto entrambi la cessata

materia del contendere, il primo insistendo per la condanna alle spese, mentre il secondo per la compensazione.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Questo Giudice, dopo aver rilevato sulla base della documentazione versata in atti (determina di riliquidazione della pensione emessa nel mese di ottobre 2021, relazione amministrativa del funzionario INPS e cedolino di pensione del mese di dicembre 2021), e per stessa ammissione di parte ricorrente, l'integrale soddisfazione della pretesa azionata mediante rideterminazione del trattamento pensionistico e pagamento delle differenze economiche sui ratei arretrati, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Compensa le spese ai sensi dell'art. 31, comma III, considerata la condotta collaborativa dell'INPS in sede di adempimento, tenuto conto altresì del contrasto giurisprudenziale risolto in data successiva al deposito del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. Dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 12 dicembre 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 17.12.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale